



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Rep. n. 1 del 24/01/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 24 gennaio 2013:

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.

CONSIDERATO che la predetta disposizione di legge stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;

RILEVATO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 297 del 12 dicembre 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi contemplato, sia emanato "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERTENZA UNIFICATA

VISTA la nota del 20 dicembre 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento della prevista intesa in questa Conferenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto preventivamente concertato con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la lettera del 3 gennaio 2013, con la quale il predetto Ministero ha inviato copia del parere favorevole espresso sullo schema di provvedimento in esame dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la nota in data 9 gennaio 2013, con la quale lo schema di provvedimento è stato diramato alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali ed una riunione tecnica è stata convocata per il giorno 15 gennaio 2013;

VISTA la nota in data 10 gennaio 2013, con la quale la Regione Liguria, Coordinatrice della Commissione politiche sociali, ha chiesto il differimento della predetta riunione;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 16 gennaio 2013, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto accoglibile, con riformulazione, una proposta emendativa avanzata dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, nel prendere atto di detta riformulazione, ha fatto riserva di ulteriori approfondimenti al riguardo;

RILEVATO che, nel corso della predetta riunione tecnica, il rappresentante dell'ANCI ha espresso avviso tecnico favorevole sullo schema di decreto in oggetto;

VISTA la lettera in data 17 gennaio 2013, diramata alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali con nota in pari data, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una nuova versione dello schema di decreto in oggetto modificata in relazione alle osservazioni formulate dalle Regioni e dalle Province autonome nel corso della più volte richiamata riunione tecnica;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso la mancata intesa a seguito dell'avviso contrario della Regione Lombardia e hanno consegnato in seduta due documenti, Allegati A e B, parti integranti del presente atto, concernenti, rispettivamente, le proposte emendative avanzate dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento in parola;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel far presente di ritenere non accoglibili in particolare le predette richieste emendative formulate dalla Regione Lombardia, ha rappresentato la necessità di registrare, già nel corso dell'odierna seduta, la mancata intesa;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, non si sono create le condizioni di assenso previste per il perfezionamento dell'intesa;

ESPRIME LA MANCATA INTESA

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi



EMENDAMENTI REGIONE LOMBARDIA

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE REVISIONE DELLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE E DEI CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata

1) MODIFICHE DA APPORTARE AL TESTO DEL DECRETO

Al comma 1 dell'articolo 2: Dopo le parole "platee di beneficiari", aggiungere la frase "tenuto conto anche delle disposizioni regionali in materia";

al comma 3 dell'articolo 2: sostituire le parole "del venti per cento" con "trenta per cento";

il comma 5 dell'articolo 2 è soppresso;

al comma 1 dell'articolo 3 dopo la parola "DSU" è aggiunta la frase "nonché dal concepito parte della stessa alla medesima data";

alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente frase "Tali trattamenti sono inclusi nel calcolo dell'ISEE solo in presenza di richiesta di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3";

alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4, dopo le parole "deduzioni dal reddito complessivo" è aggiunta la frase "nonché i costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente che non siano oggetto di detrazioni o deduzioni da reddito imponibile ai sensi della vigente normativa tributaria";

alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 la frase "per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di euro 7.000" è sostituita con la seguente frase "per un ammontare massimo, fino a concorrenza, correlato al numero dei componenti facenti parte del nucleo familiare come indicato nell'Allegato 4";



la lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 è soppressa;
la lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 è soppressa;

l'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente "Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di un ammontare correlato al numero dei componenti facenti parte il nucleo familiare come indicato nell'Allegato 5 del presente decreto; la detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a) del presente decreto.";

il comma 6 dell'articolo 5 è sostituito nel seguente modo "Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia correlata al numero dei componenti facenti parte il nucleo familiare come indicato nell'Allegato 6 del presente decreto; tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.";

il comma 2 dell'articolo 6 è soppresso (restringe la composizione del nucleo in quanto non vengono considerati i genitori del beneficiario... ecc);

alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 alle parole "in caso di presenza di figli" è aggiunta la frase "o del coniuge", alle parole "per ciascun figlio" sono aggiunte le parole "e per il coniuge", alle parole "dei figli medesimi" sono aggiunte le parole "e del coniuge";

il punto i. della lettera b) del comma 3 dell'articolo 6, le parole "quando al figlio" sono sostituite da "quando a uno dei soggetti sopra indicati";

l'articolo 9 (ISEE corrente) è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Maggiorazione alla scala di equivalenza per genitori occupati sospesi, cassa integrati o iscritti a liste di mobilità

1. Qualora, all'interno del nucleo familiare oggetto di calcolo dell'ISEE un genitore o entrambi i genitori risultino in condizione di occupazione sospesa, cassa integrazione o iscrizione a liste di mobilità, si può richiedere l'applicazione di una specifica maggiorazione alla scala di equivalenza di valore pari a quanto riportato all'interno dell'Allegato 1.



2. *L'applicazione della maggiorazione è consentita solo nel caso in cui tali condizioni non fossero già presenti nell'anno di riferimento dei redditi utilizzati per il calcolo della Situazione Reddittuale di cui all'articolo 4 del presente decreto.*

3. *La richiesta di applicazione della maggiorazione dovrà essere supportata dalla presentazione di documentazioni e certificazioni attestanti tali variazioni della condizione lavorativa di cui ai commi 1 e 2."*

La lettera d) del comma 4 dell'articolo 10 è sostituito nel seguente modo "moduli integrativi in caso di richiesta di applicazione della maggiorazione per situazioni dei componenti il nucleo familiare relative a occupati sospesi, cassa integrati o disoccupati iscritti in liste di mobilità di cui all'Allegato I";

il comma 5 dell'articolo 10 è soppresso.

2) MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ALLEGATI

L'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

Allegato 1 *Scala di equivalenza*

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sono i seguenti:

N° componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,07
4	2,69
5	3,36
6	4,03

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,67 per ogni ulteriore componente oltre il sesto.

Sono inoltre applicate alla scala di equivalenza le seguenti maggiorazioni:

a) Maggiorazioni cumulative per la presenza di componenti a carico con età inferiore a 18 anni:

- 1° componente: +0,10

- 2° componente: +0,15



- dal 3° componente: +0,20

Maggiorazioni cumulative per la presenza di componenti con età pari o superiore a 75 anni:

- 1° componente: +0,10
- 2° componente: +0,15
- dal 3° componente: +0,20

b) Maggiorazione di +0,40 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore (definito ai sensi della normativa vigente in materia di monogenitorialità).

c) Maggiorazione di +0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

d) Maggiorazione di +0,10 per nuclei familiari con figli minori, in cui un solo genitore svolge attività di lavoro o di impresa.

e) Maggiorazioni per la presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o persone non autosufficienti, ai sensi dell'Allegato 3 del presente Decreto

- Per ogni persona con disabilità media compresa nel nucleo: +0,30

- Per ogni persona con disabilità grave compresa nel nucleo: +0,50

- Per ogni persona non autosufficiente compresa nel nucleo: +0,70

f) Maggiorazione di +0,30 in caso di affidamento etero-familiare.

g) Maggiorazione di +0,10 per ogni gemello, in caso di presenza di gemelli con età inferiore o uguale a 5 anni.

h) Maggiorazione di +0,50 nel caso di nucleo familiare costituito da un solo soggetto, avente età pari o superiore a 75 anni.

i) Maggiorazione di +0,50 per ciascun genitore occupato sospeso, cassa integrato o iscritto a liste di mobilità al momento della determinazione dell'ISEE che non si trovava in tali condizioni nell'anno di riferimento dei redditi utilizzati per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Reddituale: la presente maggiorazione non è cumulabile con le maggiorazioni relative alla numerosità dei percettori di reddito del nucleo familiare di cui ai precedenti punti c) e d).

All'Allegato 2 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, alle parole "della situazione economica dei figli" sono aggiunte le parole "o del coniuge", alle parole "per ogni figlio" sono aggiunte le parole "e per il coniuge";

alla lettera a) del comma 1, alle parole "riferito al solo figlio" sono aggiunte le parole "o al coniuge";

l'ultimo capoverso del comma 1 è sostituito dal seguente "Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio o per il coniuge del



beneficiario qualora esterni al nucleo del beneficiario medesimo secondo le modalità di cui al presente comma, integrano l'ISEE del beneficiario".

Dopo l'Allegato 3 sono inseriti i seguenti allegati:

Allegato 4

Detrazioni applicabili al canone di locazione annuo di cui all'art. 4, c. 4, lett. a) del presente Decreto

N° componenti	Detrazione applicabile
1	€ 5.165
2	€ 5.200
3	€ 6.900
4	€ 8.900
5	€ 11.100
6	€ 13.300

Oltre i 6 componenti la franchigia è calcolata arrotondando alle centinaia più prossime il risultato ottenuto mediante la seguente formula: € 3.312* [parametro familiare], dove per [parametro familiare] si intende il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza di cui all'Allegato 1 al netto delle maggiorazioni. Il valore della costante, pari a € 3.312, è dato dal rapporto tra la detrazione applicabile al canone di locazione annuo prevista per il nucleo familiare composto da due componenti (€ 5.200) e il corrispondente valore di parametro familiare estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni, pari a 1,57.

Allegato 5

Detrazioni applicabili al patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, c. 2 del presente Decreto

N° componenti	Detrazione applicabile
1	€ 51.646
2	€ 55.000
3	€ 72.500
4	€ 94.200
5	€ 117.700
6	€ 141.200

Oltre i 6 componenti la franchigia è calcolata arrotondando alla



centinaia più prossima il risultato ottenuto mediante la seguente formula: € 35.032* [parametro familiare], dove per [parametro familiare] si intende il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza di cui all'Allegato 1 al netto delle maggiorazioni. Il valore della costante, pari a € 35.032, è dato dal rapporto tra la detrazione applicabile al patrimonio immobiliare prevista per il nucleo familiare composto da due componenti (€ 55.000) e il corrispondente valore di parametro familiare estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni, pari a 1,57.

Allegato 6

Franchigie applicabili al patrimonio mobiliare di cui all'art. 5, c. 6 del presente Decreto

N° componenti	Franchigia applicabile
1	€ 15.494
2	€ 16.000
3	€ 21.100
4	€ 27.400
5	€ 34.200
6	€ 41.100

Oltre i 6 componenti la franchigia è calcolata arrotondando alla centinaia più prossima il risultato ottenuto mediante la seguente formula: € 10.191* [parametro familiare], dove per [parametro familiare] si intende il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza di cui all'Allegato 1 al netto delle maggiorazioni. Il valore della costante, pari a € 10.191, è dato dal rapporto tra la detrazione applicabile al patrimonio mobiliare prevista per il nucleo familiare composto da due componenti (€ 16.000) e il corrispondente valore di parametro familiare estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni, pari a 1,57.

Roma, 24 gennaio 2013



ACC-A
CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 24 GEN. 2013



12 eu

EMENDAMENTI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE REVISIONE DELLE MODALITÀ
DI DETERMINAZIONE E DEI CAMPI DI APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(ISEE)**

Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata

All'art. 2 (ISEE), comma 1:

sopprimere il seguente periodo "Fermo restando che la determinazione e applicazione dell'ISEE costituisce livello essenziale, sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione".

All'art. 14 (Disposizioni transitorie e finali):

aggiungere il comma 6 come segue: "Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione".

Roma, 24 gennaio 2013